

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione centrale per le autonomie – Ufficio controllo sugli organi, 13 luglio 2005, n. 6/2005-UCO

Art. 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Durata del mandato del sindaco. Limitazione dei mandati.

L'art. 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco o di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Sulla portata applicativa del sopracitato art. 51 del T.U.O.E.L., in relazione a particolari fattispecie concrete, è stato richiesto il parere al Consiglio di Stato. Il Supremo Consesso, nel parere reso nell'adunanza del 13 aprile 2005, si è espresso rilevando che, ai fini del verificarsi dell'ipotesi derogatoria di cui al comma 3 dell'art. 51 T.U.O.E.L. (cessazione del mandato prima del compimento di due anni sei mesi ed un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie), è necessario verificare se la gestione commissariale o la sostituzione del sindaco da parte del vicesindaco (ovvero del presidente della provincia da parte del vicepresidente), faccia venir meno la consecutività dei mandati elettivi.

Al riguardo, viene posto in rilievo dal Consiglio di Stato che la gestione commissariale non ha effetti interruttivi, sotto il profilo che qui interessa, in quanto la consecutività non è riferita alla continuità temporale, bensì alla sequenzialità dei mandati elettivi.

Ciò viene suffragato dalla circostanza che, ai sensi dell'art. 141, comma 3 e dell'art. 53, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000, alla cessazione anticipata del mandato segue necessariamente la nomina del commissario o la reggenza da parte del vicesindaco o del vicepresidente, nonché dallo stesso tenore letterale della disposizione *de qua* allorquando definisce il terzo mandato come "consecutivo" se uno dei due mandati precedenti ha avuto una durata ridotta con la conseguente interposizione di un periodo di gestione commissariale o di reggenza.

La previsione derogatoria di cui all'art. 51, comma 3, non troverebbe alcuna possibilità di applicazione ove si accedesse all'interpretazione che l'espressione "terzo mandato consecutivo" alluda ad un mandato che non presenti soluzioni di continuità temporale con i due precedenti.

Il risultato di queste valutazioni fa escludere al Consiglio di Stato la sussistenza del requisito di eleggibilità nelle ipotesi prospettate nella richiesta di parere.

In particolare, non è eleggibile a sindaco (o a presidente) chi ha svolto un mandato pieno, seguito da un mandato di durata inferiore a due anni, sei mesi, un giorno e da un terzo mandato pieno, preceduto da un periodo di gestione commissariale ovvero chi ha ricoperto un mandato di durata superiore a due anni, sei mesi, un giorno ed un secondo mandato di durata inferiore a tale soglia, terminato a seguito dell'annullamento delle elezioni, ed ha attualmente in corso un terzo mandato, dopo un periodo di gestione commissariale, in quanto un ulteriore mandato sarebbe il quarto consecutivo dovendo considerarsi, sotto il profilo che qui interessa, anche il mandato di durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.

Non è altresì eleggibile chi ha ricoperto un mandato pieno e stia per completarne un secondo, intervallato dal primo da una gestione commissariale, successiva alla dichiarazione di nullità delle elezioni; ciò perché il compimento di due mandati completi non consente l'applicazione della fattispecie derogatoria di cui al più volte citato art. 51, comma 3, del T.U.O.E.L., nonostante il periodo di gestione commissariale.

Analogamente, non sarà eleggibile chi, avendo già ricoperto due mandati pieni consecutivi e non essendosi candidato alle elezioni immediatamente successive, dichiarate, poi, nulle, vorrebbe candidarsi alle successive elezioni, precedute dalla apposita gestione commissariale; ciò in quanto a causa della dichiarata nullità, le precedenti elezioni sono da considerarsi *tamquam non esset* e, pertanto, il nuovo mandato è da considerarsi terzo consecutivo.

Riguardo, infine, all'ulteriore questione prospettata, relativa alla computabilità, nel calcolo dei due anni, sei mesi e un giorno, di cui al terzo comma dell'art. 51 T.U.O.E.L., della durata della sospensione dalla carica disposta dal prefetto in attesa del decreto presidenziale di scioglimento del consiglio comunale, il Consiglio di Stato ha rilevato che il suddetto provvedimento prefettizio anticipa gli effetti del decreto che dispone lo scioglimento del consiglio comunale determinando, così, una situazione analoga a quella che poi si realizza con l'atto conclusivo del procedimento.

Tanto premesso, il Supremo Consesso ha ritenuto che il periodo della suddetta sospensione, durante il quale il sindaco perde l'effettivo esercizio delle funzioni, non concorre a concretare la durata del mandato che, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, ne impedisce la rieleggibilità.

Per ogni utile orientamento, si trasmette, pertanto, in copia il parere del Consiglio di Stato con preghiera che ne venga assicurata la più ampia divulgazione presso le amministrazioni locali.